



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE
SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO MONTANO, BONIFICA E IRRIGAZIONE

CAPITOLATO TECNICO

per la fornitura di un autocarro nuovo a due assi, 4x4, con gru caricatrice, cassone ribaltabile trilaterale, portata utile maggiore o uguale a 60 q.li, per il Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione.

CIG: 7268584145

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di un autocarro, nuovo di fabbrica, da destinare al Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche.
2. Le caratteristiche tecniche minime che il mezzo da acquistare deve possedere sono descritte nella scheda tecnica facente parte della documentazione di gara.
3. E' vietato il subappalto.

Art. 2

IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo a base di gara è di euro **140.000,00** IVA esclusa.
2. Tale importo, a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, è comprensivo di ogni onere e spesa necessari per la consegna dell'automezzo oggetto della fornitura.
3. I costi per la sicurezza sono pari a zero, in quanto non sono previsti rischi da interferenza di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 3

OFFERTA ECONOMICA

1. L'offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta offerente, a pena di esclusione, dovrà essere prodotta mediante compilazione della scheda di offerta economica.

2. L'offerta economica dovrà essere comprensiva di tutti gli oneri accessori relativi alla fornitura, immatricolazione, tasse, oneri, collaudo, messa su strada, IPT, trasporto e consegna dei mezzi.

Art. 4

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto sarà aggiudicato con procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016.
2. La migliore offerta, ai sensi dell'art. 95 del medesimo Decreto e nel rispetto delle norme e delle prescrizioni dettate dal D.P.R. n. 445/2000, sarà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinato in riferimento all'importo a base d'asta, a favore del concorrente la cui offerta abbia conseguito il punteggio complessivo più elevato, secondo i parametri descritti nel Disciplinare.
3. Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento.
4. La Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte, in base ai criteri di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Nella ipotesi di offerte che appaiano anormalmente basse, ai sensi del suddetto art. 97, l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere per iscritto al concorrente spiegazioni sul prezzo offerto e sugli altri elementi di valutazione, assegnandogli il termine di 10 (dieci) giorni per la presentazione per iscritto di dette spiegazioni.
6. A seguito del ricevimento delle spiegazioni, se presentate, l'offerta sarà esclusa se la prova fornita non giustificherà il basso livello del prezzo, o negli altri casi di cui al comma 5 del suddetto art. 97, tenuto conto della inammissibilità delle giustificazioni prevista dal comma 6 del medesimo articolo.
7. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
8. E' in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, e di annullare in ogni momento l'intero procedimento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per modifica delle circostanze di fatto e di diritto poste a base del procedimento.
9. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle autocertificazioni presentate dai concorrenti secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

Art. 5

ONERI A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di trasporto, consegna, collaudo, immatricolazione, messa in strada, I.P.T. e comunque relative all'esecuzione di quanto previsto nel presente Capitolato.
2. L'aggiudicatario provvederà altresì all'espletamento delle pratiche relative all'iscrizione degli automezzi presso il competente P.R.A..
3. Devono inoltre intendersi a carico dell'aggiudicatario gli oneri connessi al deterioramento del mezzo nel corso del trasporto o della consegna, nonché la garanzia di cui al successivo art. 10.
4. L'aggiudicatario deve altresì prevedere, a propria cura e spese, un programma di addestramento per gli istruttori di guida ed il personale di manutenzione. La formazione dovrà essere realizzata presso la sede dell'Amministrazione, o in luoghi concordati.

Art. 6
CONSEGNA DEGLI AUTOMEZZI

1. La consegna dell'automezzo e degli accessori, pronti per l'utilizzo, dovrà avvenire, a carico della Ditta aggiudicataria, presso la sede della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche della Regione, sito in Udine, via Sabbadini n. 31, o in altra località situata entro un raggio di 15 km. da Udine, che verrà comunicata, entro il termine massimo di **180 (centoottanta) giorni** lavorativi dalla ricezione di apposito ordine.
2. Eventuali tempi di consegna migliorativi saranno valutati nella misura prevista dal Disciplinare.
3. La consegna dovrà essere preventivamente concordata con il Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione, il quale stabilirà il giorno e l'ora di ricevimento dei mezzi.
4. La consegna parziale non costituisce interruzione del termine di consegna.
5. La consegna si considera perfezionata quando il mezzo fornito, perfettamente funzionante e corredato dalle relative schede tecniche e certificazioni, sarà posto a disposizione dell'Amministrazione nel luogo sopra indicato.
6. All'atto della consegna dell'automezzo si dovrà fornire tutta la documentazione tecnica richiesta, quali le dichiarazioni di conformità, i manuali d'uso e manutenzione, l'elenco delle officine autorizzate presenti fino a 100 (cento) km. stradali dalla sede di Udine della Regione (via Sabbadini n. 31), e la certificazione di garanzia. Dovranno altresì essere forniti il certificato di omologazione, e tutti i documenti necessari per l'immatricolazione in Italia, che verrà effettuata a cura e spese della Ditta aggiudicataria.
7. Le operazioni di consegna dell'automezzo dovranno risultare da specifici verbali firmati dal Responsabile delegato di Posizione Organizzativa o da un suo sostituto.
8. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non accettare l'automezzo che giunga deteriorato o non corredato dalle relative certificazioni.
9. In caso di ritardata consegna, verrà conteggiata a carico della Ditta aggiudicataria una **penale pari ad euro 200,00 (duecento)** per ogni giorno di ritardo.

Art. 7
MANUTENZIONE ORDINARIA, REVISIONI ANNUALI AUTOCARRO E COLLAUDI GRU

1. La Ditta fornitrice assumerà a proprio carico tutte le spese relative al primo tagliando (manodopera + ricambi + materiale di consumo), previsto dal programma di manutenzione della casa costruttrice che dovrà comunque essere eseguito, indipendentemente dal chilometraggio effettuato, entro il 12° mese dall'accettazione da parte dell'Amministrazione. L'affidatario assumerà inoltre a proprio carico tutte le spese relative alla prima revisione annuale dell'autocarro ed al primo collaudo della gru (manodopera + eventuali ricambi, materiale di consumo, precollaudo, verifiche, ecc.). In caso di effettuazione di ulteriori tagliandi manutentivi annuali, revisioni annuali autocarro e collaudi gru oltre al primo, verranno attribuiti i punteggi previsti dal Disciplinare; **la validità del deposito cauzionale definitivo dovrà comprendere anche il periodo in cui dovrebbero essere eseguiti tali servizi.**
2. I tempi di riparazione per eventuali sostituzioni delle parti di ricambio o per le lavorazioni da effettuarsi in garanzia, dovranno essere conformi a quelli previsti nei tempari rilasciati dai produttori dei veicoli, rimorchi e allestimenti.
3. In caso di ritardo nell'ultimazione delle lavorazioni, l'Amministrazione applicherà le penalità previste dall'art. 11 del presente Capitolato.

4. Solo nei casi che comportino difficoltà non dipendenti dalla volontà della Ditta aggiudicataria nel reperimento delle parti di ricambio, da motivare e comprovare con idonea documentazione, l'Amministrazione potrà concedere proroghe ai tempi concordati.

Art. 8
CENTRO DI ASSISTENZA

1. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire, per un minimo di 24 mesi dalla consegna, la presenza di almeno un centro di assistenza autorizzato, dove effettuare la manutenzione e i tagliandi, che dovrà trovarsi, a pena di esclusione dalla gara, nel raggio di 100 (cento) km. stradali dalla sede di Udine della Regione (via Sabbadini n. 31). Sarà considerato elemento migliorativo, nelle misure previste dal Disciplinare, l'ubicazione a distanza inferiore alla suddetta.
2. Nell'offerta tecnica si dovranno indicare tutti i dati utili (ubicazione, nome, ragione sociale, numeri di telefono e fax, indirizzo di posta elettronica, ecc.) del centro di assistenza.

Art. 9
COLLAUDO

1. L'esecuzione del contratto verrà controllata dal direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Verranno effettuati due tipi di collaudo: il collaudo di accettazione alla consegna di ogni veicolo, e il collaudo finale al termine del periodo di garanzia o a completamento degli interventi manutentivi e delle revisioni previsti al punto 2) degli interventi migliorativi. A tal fine, in caso di non coincidenza tra il termine del periodo di garanzia ed il numero di interventi manutentivi e revisioni annuali proposti dall'affidatario, l'emissione del certificato di collaudo finale avverrà al termine del periodo più lungo offerto.
3. A consegna avvenuta, l'Ente procederà alla verifica di conformità degli automezzi forniti, consistente nell'accertamento delle caratteristiche tecniche costruttive per verificarne la perfetta rispondenza alle prescrizioni contenute nella scheda tecnica allegata, nonché alla documentazione tecnica presentata in sede di gara.
4. Il collaudo verrà effettuato nelle sedi dove è avvenuta la consegna. La messa a disposizione del veicolo per il collaudo deve essere comunicata con l'anticipo di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi.
5. Il collaudo verrà eseguito da dipendenti della Regione o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.
6. L'Ente si riserva la facoltà di avvalersi per il collaudo dell'opera di professionisti esterni.
7. Al fornitore, previa tempestiva comunicazione, è data facoltà di presenziare al collaudo, anche tramite incaricato.
8. In caso di sua assenza, il fornitore non potrà richiedere la ripetizione delle prove.
9. Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori, e dagli incaricati dell'impresa, se presenti.
10. All'esito positivo del collaudo, verrà rilasciata, da parte della Stazione Appaltante, la dichiarazione di conformità, ai fini dell'emissione della fattura.
11. In caso di esito negativo del collaudo, la Ditta fornitrice dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione dell'automezzo difettoso o non conforme, alla rimozione delle difformità accertate nel verbale di collaudo, ed alla ripresentazione del medesimo veicolo, od alla sua sostituzione, per un ulteriore collaudo, da tenersi entro il termine che verrà stabilito dall'Amministrazione, decorrente dal giorno del primo collaudo avente esito negativo.
12. In tal caso, il periodo intercorrente verrà considerato ai fini del calcolo delle penali di consegna.

13. Se entro il termine assegnato la Ditta non avrà provveduto a quanto sopra, l'Amministrazione si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza dell'aggiudicazione, di affidare la fornitura al secondo miglior offerente, e di procedere all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento dei danni.

14. Al termine del periodo di garanzia o a completamento degli interventi manutentivi e delle revisioni previsti al punto 2) degli interventi migliorativi, verrà effettuato il collaudo definitivo, che comprenderà gli esami e le prove necessarie per constatare la permanenza nel tempo delle caratteristiche esposte in sede di offerta.

15. In caso di collaudo negativo, il fornitore è tenuto alla sistemazione del veicolo, che dovrà essere sottoposto a nuova verifica per ottenere il definitivo parere positivo.

16. L'esito favorevole dei collaudi non esonera la Ditta aggiudicataria dalla garanzia dovuta a termine di legge per vizi occulti e difetti non apparenti che non siano emersi al momento del collaudo, di cui all'articolo seguente.

Art. 10 **GARANZIA**

1. L'automezzo deve essere coperto da garanzia integrale su tutti i componenti per vizi occulti e difetti non apparenti che non siano emersi al momento del collaudo, per la durata di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di immatricolazione.

2. L'estensione del periodo minimo di garanzia comporterà l'attribuzione di ulteriore punteggio, nella misura prevista dal Disciplinare.

3. Nell'ipotesi in cui emergano vizi occulti e difetti nel periodo di garanzia, l'Amministrazione ha diritto al ripristino dell'efficienza del mezzo consegnato, mediante sostituzione o riparazione gratuita delle parti inutilizzabili o inefficienti, a spese della Ditta fornitrice.

4. Tale sostituzione o riparazione dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di segnalazione del guasto; qualora l'intervento abbia durata superiore, deve essere messo a disposizione dell'Amministrazione, in sostituzione dell'automezzo guasto e per il tempo necessario alla sua riparazione, un automezzo sostitutivo con caratteristiche analoghe, senza alcuna spesa a carico dell'Amministrazione.

5. L'Amministrazione ha facoltà di rivolgersi ad un terzo, in caso di inadempimento o ingiustificato rifiuto della Ditta fornitrice e comunque a spese di quest'ultima.

6. Qualora, entro il periodo di garanzia, si rendano necessari ricambi, la Ditta si obbliga a consegnarli entro il termine fissato dall'Amministrazione.

Art. 11 **PENALITA'**

1. L'Ente ha facoltà di applicare penalità nei seguenti casi:

- ritardi nella consegna totale o parziale dei mezzi, salvo casi di comprovata forza maggiore: sarà applicata una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo, nella misura di **200,00 (duecento) euro**;

- fornitura di mezzi non conformi alle caratteristiche tecniche prescritte nella scheda allegata, e non accettati dall'Amministrazione: sarà applicata una penale giornaliera di **200,00 (duecento) euro**, fino al giorno della consegna dei mezzi conformi;

- ritardi negli interventi manutentivi, come da art. 7 del presente Capitolato: sarà applicata una penale giornaliera di **200,00 (duecento) euro**, fino al giorno del completamento dell'intervento manutentivo.

2. Gli adempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penalità verranno contestati dall'Amministrazione alla Ditta fornitrice che potrà comunicare le proprie deduzioni scritte, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.

3. Qualora dette deduzioni non siano pervenute nel termine indicato, o comunque non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione, saranno applicate le penali, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. L'ammontare delle penalità verrà trattenuto sull'ammontare delle fatture ammesse a pagamento, salvo l'incameramento della cauzione.

5. La richiesta ed il pagamento delle penali non esonera la Ditta fornitrice dell'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha determinato l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. Ai fini della penale, quando la fornitura venisse rifiutata in sede di collaudo, ovvero risultasse sprovvista della documentazione occorrente per la sua utilizzazione, la consegna si intende come non avvenuta.

Art. 12

STIPULA DEL CONTRATTO

1. Salva l'applicazione dei commi 10 e 11 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, decorso il termine di 35 (trentacinque) giorni dalla data di comunicazione dell'esito della procedura di gara, da effettuarsi con le modalità prescritte dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla medesima data, l'Amministrazione stipulerà con l'aggiudicatario un contratto in forma elettronica, come prescritto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, con spese a carico di quest'ultimo.

2. La Ditta aggiudicataria è obbligata alla presentazione della documentazione necessaria alla stipulazione del contratto, nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, entro e non oltre il termine stabilito nella comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

3. In caso di inottemperanza da parte dell'aggiudicatario alle suddette prescrizioni, o di mancata stipulazione del contratto nei termini, l'Amministrazione si riserva di procedere all'incameramento della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, ed alla dichiarazione di decadenza dell'aggiudicazione, con riserva di ogni altra azione per il risarcimento dei danni derivanti dalla nuova aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

4. La Ditta aggiudicataria, nel contratto, dovrà eleggere domicilio nella circoscrizione territoriale del Comune di Udine, presso un ufficio pubblico o una persona fisica.

5. Nel corso di esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere una variazione (aumento o diminuzione) delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, a norma dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

6. Ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione del contratto potrà avere inizio solo dopo che lo stesso sarà divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del medesimo art. 32.

Art. 13
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., e di procedere ad esecuzione d'ufficio, a spese dell'appaltatore, in caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato.
2. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. (clausola risolutiva espressa), a danno e rischio del contraente, nei seguenti casi:
 - ritardo nella consegna superiore a 60 (sessanta) giorni rispetto ai termini stabiliti dall'art. 6 del presente Capitolato;
 - presenza di vizi e difetti riscontrati in sede di collaudo tali da rendere la fornitura del tutto diversa rispetto alle caratteristiche prescritte nel presente Capitolato;
 - fornitura di automezzi non nuovi di fabbrica o non di prima immatricolazione;
 - mancanza delle certificazioni ed immatricolazioni nei termini di legge.
3. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'esecuzione della fornitura alla Ditta che segue immediatamente in graduatoria.
4. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni, consistenti nei maggiori costi che l'Amministrazione dovesse sostenere per far eseguire la fornitura da altra Ditta.

Art. 14
MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA FORNITURA

1. Il pagamento della fornitura avverrà in momenti distinti, distinguendo la fase di consegna dell'autocarro da quella di effettuazione dei tagliandi manutentivi annuali, revisione annuale dell'autocarro e collaudo annuale della gru.
2. Il pagamento della quota relativa alla consegna dell'autocarro verrà effettuato a seguito della stipulazione del contratto, del collaudo, con esito favorevole, di accettazione della consegna del veicolo, dell'immatricolazione e iscrizione al P.R.A. dell'automezzo, a carico della Ditta fornitrice, nonché dell'attestazione del regolare svolgimento della prestazione.
3. Il pagamento dei tagliandi manutentivi annuali, della revisione annuale dell'autocarro e del collaudo annuale della gru avverrà anno per anno, a seguito dell'esecuzione del servizio.
4. Ai fini della quantificazione degli importi dei pagamenti, il costo del servizio di effettuazione dei tagliandi manutentivi annuali, revisione annuale dell'autocarro e collaudo annuale della gru viene forfetariamente quantificato in € 2.500,00. Conseguentemente, l'importo che sarà versato all'aggiudicatario al collaudo ed accettazione della consegna dell'autocarro sarà calcolato detraendo, dall'importo offerto in sede di gara, l'importo di € 2.500,00 moltiplicato per il numero di tagliandi manutentivi annuali, revisioni annuali dell'autocarro e collaudi annuali della gru offerti in sede di gara dalla ditta aggiudicataria.
5. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs 50/2016, la garanzia fideiussoria di cui all'art. 15, comma 1, del presente capitolato, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo finale previsto al termine del periodo di garanzia o a completamento degli interventi manutentivi e delle revisioni previsti al punto 2) degli interventi migliorativi. A tal fine, in caso di non coincidenza tra il termine del periodo di garanzia ed il numero di interventi manutentivi e

revisioni annuali proposti dall'affidatario, l'emissione del certificato di collaudo finale avverrà al termine del periodo più lungo offerto.

6. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016, su ciascun importo maturato sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento (0,50%) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di collaudo finale.

7. Le fatture dovranno contenere il riferimento al contratto, alla comunicazione di avvenuta registrazione dell'impegno di spesa, del CIG ed i codici di spesa indicati dall'Amministrazione, nonché tutti i dati relativi al pagamento.

8. I pagamenti saranno disposti a seguito del ricevimento (protocollazione) di ogni fattura, tramite mandati intestati alla Ditta fornitrice.

9. Gli eventuali crediti della Ditta fornitrice nei confronti dell'Amministrazione non potranno essere ceduti senza il consenso dell'Amministrazione stessa.

10. E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

11. I pagamenti avverranno entro i termini di cui al D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i..

Art. 15

CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Cod. Civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a richiesta scritta dell'Amministrazione committente.

5. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

6. La cauzione sarà svincolata su richiesta della Stazione Appaltante, una volta concluse tutte le operazioni di fornitura e di collaudo.

7. La cauzione dovrà essere integrata, su richiesta della Stazione Appaltante, quando sia venuta meno, in tutto o in parte.

Art. 16
RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO
E TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

1. L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione della fornitura.
2. Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è responsabile per infortuni e danni arrecati a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con la fornitura oggetto dell'appalto, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.
3. L'aggiudicatario assume l'obbligo di garantire all'Amministrazione la proprietà dei beni forniti e di mantenerla indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi.

Art. 17
OBBLIGHI RETRIBUTIVI CONTRIBUTIVI E ASSICURATIVI

1. L'aggiudicatario si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del presente contratto, e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data di presentazione dell'offerta, per le categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori stessi si svolgono.
2. L'aggiudicatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza previste per i dipendenti.
3. L'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
4. L'aggiudicatario ha l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi specifici dell'attività, da consegnare preliminarmente alla redazione del contratto, e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

Art. 18
SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a totale carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, registrazione, ecc.).

Art. 19
RINVIO E FORO COMPETENTE

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa espresso rinvio al Disciplinare di gara, nonché alla disciplina legislativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ogni controversia inerente all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Trieste.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Direttore del Servizio)
Ing. Claudio Garlatti